

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

"GAZZA LADRA"

= = = = =

REPUBBLICA ITALIANA

19 giugno 2010

Il diciannove giugno duemiladieci in Borgomanero, nel
mio studio in Via Monte Grappa n. 3.

Avanti a me Cristina Bertoncelli notaio alla residenza
di Borgomanero iscritta presso il Collegio dei Distret-
ti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato.

Sono presenti i signori:

CORRADI ERMANNO, nato a Nerola il 26 marzo 1959, resi-
dente a Borgomanero, in Via Quagliotti n. 76,
codice fiscale CRR RNN 59C26 F871Z;

MASSARA MARIA GRAZIA, nata a Gozzano il 23 aprile 1962
ed ivi residente in Via Fratelli Rosselli n. 19,
codice fiscale MSS MGR 62D63 E120G;

SCIBILIA MARIA SOCCORSA, nata a Scido il 30 agosto
1971, residente a Briga Novarese, in Via Sant'Antonio
n. 35,

codice fiscale SCB MSC 71M70 I536T;

BARBAGLIA ANNA, nata ad Invorio il 27 maggio 1963 ed
ivi residente in Via Orio n. 28,
codice fiscale BRB NNA 63E67 E314R;

PATERNOSTER LUANA, nata a Somma Lombardo il 31 luglio 1978, residente a Castelletto Sopra Ticino, in Via Don Casale n. 8, codice fiscale PTR LNU 78L71 I819K;

BENATO SABRINA, nata a Somma Lombardo il 18 agosto 1981, residente a Pombia, in Via Roma n. 8, codice fiscale BNT SRN 81M58 I819V;

ANDREINI SARA, nata a Borgomanero il 4 gennaio 1980, residente a Cressa, in Via Suno n. 18 bis, codice fiscale NDR SRA 80A44 B019K.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certa, al seguente oggetto:

Art. 1 - Costituzione

E' costituita fra i suddetti comparenti, ai sensi della Legge n. 383/00, della Legge Regionale n. 7 del 07/02/2006 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute, una libera Associazione di Promozione Sociale denominata "GAZZA LADRA".

L'Associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 2 - Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Borgomanero (NO), Via-le Marazza n. 4.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione ha come scopo esclusivo perseguire le seguenti finalità:

- A) promuovere la nascita di centri formazione e orientamento;
- B) gestire centri di riabilitazione/abilitazione per la diagnosi e la cura per le persone in età evolutiva e le loro famiglie, contribuendo a creare le condizioni che favoriscano il pieno ed integrale inserimento nell'ambito scolastico e sociale;
- C) sollecitare gli Enti Pubblici e Privati interessati alle scelte socio politiche-assistenziali anche attraverso l'indicazione di soluzioni e progetti di risposta ai bisogni delle persone;
- D) contribuire alla sensibilizzazione dei singoli, delle comunità e dell'opinione pubblica sui problemi delle persone portatrici di disabilità favorendo la nascita di una cultura dell'accoglienza, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione;
- E) dare ampio spazio, nei centri e nelle comunità di accoglienza, al volontariato, attraverso l'opera di persone che, rette da serie motivazioni, donino capacità, tempo e mezzi a chi ne ha bisogno;
- F) collaborare con le Amministrazioni pubbliche locali e regionali anche attraverso la stipula di convenzioni

o altri accordi previsti dalla normativa vigente;

G) collaborare con le realtà civili e associative presenti sul territorio regionale, che persegono, nelle forme e nei modi loro propri, il fine di sostenere le persone in difficoltà;

H) promuovere e attuare forme di aiuto sperimentali atte al conseguimento delle autonomie e accrescimento delle potenzialità intrinseche alla persona, attraverso la progettualità e la condivisione estesa ai professionisti e alla famiglia;

I) organizzare e gestire iniziative educative e servizi per l'infanzia.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo Statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 4 - Durata e primo esercizio

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Il primo esercizio si chiuderà alla data del 31 dicembre 2010.

Art. 5 - Soci

Dell'Associazione fanno parte i soci fondatori, sottoscrittori del presente atto costitutivo, ed i soci effettivi, coloro i quali nel tempo chiederanno la qualifica di socio al Consiglio direttivo.

Art. 6 - Quota sociale e Fondo comune

La quota sociale annuale di adesione all'Associazione viene inizialmente fissata in Euro 30,00 (trenta virgo-la zero zero), fino a modifica da deliberarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il fondo comune dell'Associazione viene inizialmente costituito con le quote associative annuali di adesione versate da ogni socio fondatore per un importo complessivo di Euro 210,00 (duecentodieci virgola zero zero).

Art. 7 - Principi fondamentali

L'Associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell'Assemblea dei soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione all'Associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai soci.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 7 (sette) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente: CORRADI ERMANNO

Vice Presidente: MASSARA MARIA GRAZIA

Consiglieri: BARBAGLIA ANNA, BENATO SABRINA, PATERNO-
STER LUANA, SCIBILIA MARIA SOCCORSA, ANDREINI SARA.

Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano
che non esistono elementi di incompatibilità e di ac-
cettare le rispettive cariche.

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione
dello Statuto dell'Associazione, il Consiglio di Ammi-
nistrazione, suscettibili di modifiche o di integrazio-
ni in successive ed apposite Assemblee dei soci.

Tutti i neonominati componenti del Consiglio di Ammini-
strazione sono rieleggibili.

Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convoca-
ta per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo
esercizio della loro carica.

Art. 9 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre
Revisori nelle persone dei signori:

BAGAINI SILVANO, nato a Paruzzaro il 31 maggio 1960,
residente ad Orta San Giulio, in Via Madre Teresa di
Calcutta n. 22, codice fiscale BGN SVN 60E31 G349C;

RILLO MARIA SILVANA, nata a Ruffano il 6 marzo 1961,
residente ad Orta San Giulio, in Via Madre Teresa di
Calcutta n. 22, codice fiscale RLL MSL 61C46 H632Y;

TOZZINI MAURO, nato a Gozzano il 7 marzo 1952 ed ivi residente in via Truna n. 12,
dei quali la signora RILLO MARIA SILVANA Presidente.

Tutti i neonominati componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono rieleggibili.

Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della loro carica.

Art. 10 - Modifiche allo statuto

L'Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente atto ed allo statuto richieste in sede di registrazione.

Art. 11 - Spese

Sono a carico della Società le spese di ogni genere per la sua costituzione.

Art. 12 - Allegato

Viene espressamente approvato e sottoscritto lo Statuto sociale, composto da n. 17 articoli, allegato al presente Atto costitutivo sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, del quale viene omessa la lettura per espressa dispensa datami dai comparenti.

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

= = =

E richiesta io notaio ricevo questo atto che è stato redatto da me, dattiloscritto da persona di mia fiducia, scritto in poca parte da me e da me letto, ai comparenti i quali interpellati dichiarano di approvarlo ed in conferma con me notaio su ogni foglio e sull'allegato "A" lo sottoscrivono, alle ore quindici e trenta minuti.

Occupia questo atto tre fogli scritti per sette facciate e fin qui dell'ottava.

All'originale firmato:

Ermanno Corradi

Scibilia Maria Soccorda

Sara Andreini


Maria Grazia Massara

Sabrina Benato

Luana Paternoster

Anna Barbaglia

CRISTINA BERTONCELLI notaio



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"GAZZA LADRA"

Art. 1 – Costituzione, domicilio e durata

Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, della Legge Regionale 7 febbraio 2006, n.7 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **"GAZZA LADRA"**, con sede in Borgomanero (NO), Viale Marazza n. 4. A tale denominazione, in ogni comunicazione sociale, dovrà essere abbinata la locuzione "Associazione di promozione sociale" o in forma abbreviata "APS".

E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la deliberazione di istituire o sopprimere sedi secondarie, unità operative ed uffici amministrativi.

Il domicilio degli associati, degli amministratori e dei revisori, per tutto quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro degli associati. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica eventualmente indicati nella domanda di ammissione. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2 – Finalità

L'associazione non ha finalità di lucro, si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi ed ha per scopo il sostegno alla persona disabile, alla prevenzione e al trattamento delle difficoltà di apprendimento; all'integrazione dei bambini con esigenze educative speciali e alla genitorialità, al fine di promuovere e favorire il pieno inserimento scolastico e sociale.

L'associazione si propone di rispondere alle esigenze di quanti necessitano di sostegno, attivandosi affinché gli stessi possano godere del diritto allo studio, al tempo libero, nonché al lavoro.

Per il raggiungimento delle finalità sopra dette l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- A) promuovere la nascita di centri formazione e orientamento;
- B) gestire centri di riabilitazione/abilitazione per la diagnosi e la cura per le persone in età evolutiva e le loro famiglie, contribuendo a creare le condizioni che favoriscano il pieno ed integrale inserimento nell'ambito scolastico e sociale;
- C) sollecitare gli Enti Pubblici e Privati interessati alle scelte socio politiche-assistenziali anche attraverso l'indicazione di soluzioni e progetti di risposta ai bisogni delle persone;
- D) contribuire alla sensibilizzazione dei singoli, delle comunità e dell'opinione pubblica sui problemi delle persone portatrici di disabilità favorendo la nascita di una cultura dell'accoglienza, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione;
- E) dare ampio spazio, nei centri e nelle comunità di accoglienza, al volontariato, attraverso l'opera di persone che, rette da serie motivazioni, donino capacità, tempo e mezzi a chi ne ha bisogno;
- F) collaborare con le Amministrazioni pubbliche locali e regionali anche attraverso la stipula di convenzioni o altri accordi previsti dalla normativa vigente;

- G) collaborare con le realtà civili e associative presenti sul territorio regionale, che persegono, nelle forme e nei modi loro propri, il fine di sostenere le persone in difficoltà;
- H) promuovere e attuare forme di aiuto sperimentali atte al conseguimento delle autonomie e accrescimento delle potenzialità intrinseche alla persona, attraverso la progettualità e la condivisione estesa ai professionisti e alla famiglia;
- I) organizzare e gestire iniziative educative e servizi per l'infanzia.

L'associazione opera e lavora nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

Art. 3 – Collaborazione con altri

Per il perseguitamento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che potranno rivestire anche la natura di attività economiche commerciali.

Art. 4 – Associati

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio di amministrazione e alla partecipazione alla vita associativa.

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio di amministrazione, precisando:

- di aver preso lettura del presente statuto;
- di condividerne gli scopi;
- che intende partecipare alla vita associativa;
- che si impegna al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione.

Il Presidente, formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio di amministrazione che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. La domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi dell'associazione.

Art. 5 – Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo cessa per:

- recesso;
- esclusione;
- morte dell'associato.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente dell'associazione.

L'istanza di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno nel corso del quale è stata presentata se inoltrata entro il 30 settembre. In caso contrario gli effetti decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo.

Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile dopo il 30 settembre, prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.

Il Consiglio di amministrazione può escludere l'associato che:

- non sia in regola col pagamento delle quote associative da almeno un anno;
- non abbia partecipato per almeno 3 (tre) anni consecutivi alle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per il rinnovo delle cariche sociali;
- abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- non rispetti le regole statutarie e/o le delibere degli organi sociali;
- fomenti dissidi fra associati o provochi con il suo comportamento gravi danni all'associazione;
- assuma comportamenti non corretti in sede di svolgimento del lavoro affidatogli.

Il socio escluso, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può proporre ricorso al collegio arbitrale che deciderà in via definitiva.

Art. 6 – Ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democrazia ed egualianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

L'associazione, per il perseguitamento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolari necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità aziendali.

Art. 7 – Organi sociali

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o presso altro luogo del Comune ove ha sede l'associazione.

L'Assemblea sarà convocata almeno due volte all'anno, entro i termini indicati nell'articolo 12 per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio annuale. Potrà essere inoltre convocata tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

La convocazione è fatta mediante avviso da affiggere nella sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima, a mezzo posta ordinaria inviata al domicilio degli associati, o tramite posta elettronica e fax.

L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio annuale;
- sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione;
- su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dallo statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e della maggioranza degli amministratori.

In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima e può avvenire lo stesso giorno almeno un'ora di distanza dalla prima.

Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentare più di due associati.

Gli associati che rivestono la carica di Presidente o Consigliere non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto. L'assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente nominato.

L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per le delibere che riguardano la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto si applicano le disposizioni dell'articolo 15 del presente statuto. Per quelle che riguardano lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'articolo 16.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) amministratori eletti dall'assemblea tra gli associati in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio si riunisce almeno sei (6) volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione fatta dal Presidente o richiesta da almeno tre (3) dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio può delegare stabilmente a singoli Consiglieri la gestione ordinaria di talune iniziative o di talune attività. I Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio di Amministrazione del proprio operato durante il Consiglio di Amministrazione successivo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta.

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 10 – Collegio dei Revisori dei conti

L'assemblea ordinaria degli associati nomina tre Revisori dei conti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, con indicazione del Presidente.

I Revisori restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Essi sono preordinati ai seguenti controlli e verifiche:

- a) controllo e verifica degli atti di gestione più significativi, affinché rispettino i fini istituzionali e il corretto impiego delle risorse;
- b) controllo e verifica delle operazioni di straordinaria amministrazione, affinché le stesse, pur esulando dalle attività che l'ente pone ordinariamente in essere per il conseguimento del fine dell'associazione, siano concepite come operazioni prodromiche al conseguimento dei fini istituzionali;
- c) controllo contabile, inteso come verifica periodica del patrimonio dell'ente;
- d) verifica degli adempimenti fiscali, volta al rispetto delle scadenze fiscali (dichiarazioni e versamenti), oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti che giustificano il beneficio di agevolazioni fiscali e alla verifica delle operazioni trattate in modo particolare dalla normativa tributaria (sponsorizzazioni, pubblicità, erogazioni liberali, contributi, convenzioni con enti pubblici) con il conseguente corretto inquadramento dei contributi e delle liberalità;
- e) verifica e controllo del rispetto delle regole e dei precetti stabiliti dalle disposizioni di legge in relazione alla tipologia dell'associazione;
- f) verifica del rispetto dei principi etici e sociali che caratterizzano l'associazione e quindi verifica della natura, qualità e quantità dei servizi erogati e verifica della potenzialità e dei progetti a breve-medio termine;
- g) controllo sulla capacità informativa del rendiconto predisposto dagli amministratori;
- h) controllo sul rispetto delle regole statutarie e quindi verifica delle prestazioni degli associati, loro conformità alle finalità istituzionali e idoneità delle stesse al conseguimento dello scopo istituzionale;
- i) controllo delle attività di raccolta fondi;
- l) verifica dell'adeguatezza dell'impianto contabile, dell'organizzazione per la rilevazione dei fatti economici e gestionali, della struttura gestionale, amministrativa e contabile.

Art. 11 – Obbligazioni sociali

Per le obbligazioni regolarmente assunte a norma dell'articolo 6, comma 2 della Legge n. 383 del 2000, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima.

Solo in via sussidiaria i creditori possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 12 – Bilanci

Il Consiglio di Amministrazione predisponde la bozza del bilancio preventivo e del bilancio annuale (conto consuntivo) da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione.

Almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea i predetti documenti devono essere consegnati al Collegio dei Revisori dei conti per gli adempimenti di competenza.

L'Assemblea approva il bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno ed il bilancio annuale entro il mese di aprile di ciascun anno.

Il bilancio preventivo di compone di due parti, la prima afferente le entrate e la seconda le uscite.

Esso deve essere compilato secondo l'ottica di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi; pertanto conterrà soltanto ciò che si è sicuri di realizzare nell'esercizio evitando di inserire poste relative a programmi non ancora abbozzati e/o a ipotesi di attività del tutto incerte.

Il bilancio annuale dell'associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, della nota integrativa, del rendiconto di gestione del fondo di dotazione e delle altre poste di patrimonio netto e della relazione morale o di missione. Al bilancio dovranno essere date le pubblicità di legge tempo per tempo vigenti.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 13 – Risorse economiche

Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività sono tratte da:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in materia ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale.

Tutta la documentazione relativa alle risorse economiche e ad ogni posta contabile sarà conservata per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni.

Art. 14 – Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddiritorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Novara Sezione distaccata di Borgomanero il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 15 – Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 Settembre 2000, ai fini di pubblica utilità.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla Legge 7 Dicembre 2000, n. 383, alla Legge Regionale del 7 febbraio 2006, n. 7 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

All'originale firmato:

Ermanno Corradi

Scibilia Maria Soccorda

Sara Andreini

Maria Grazia Massara

Sabrina Benato

Luana Paternoster

Anna Barbaglia

CRISTINA BERTONCELLI notaio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"GAZZA LADRA"

Art. 1 – Costituzione, domicilio e durata

Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, della Legge Regionale 7 febbraio 2006, n.7 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **"GAZZA LADRA"**, con sede in Borgomanero (NO), Viale Marazza n. 4. A tale denominazione, in ogni comunicazione sociale, dovrà essere abbinata la locuzione "Associazione di promozione sociale" o in forma abbreviata "APS".

E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la deliberazione di istituire o sopprimere sedi secondarie, unità operative ed uffici amministrativi.

Il domicilio degli associati, degli amministratori e dei revisori, per tutto quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro degli associati. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica eventualmente indicati nella domanda di ammissione. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2 – Finalità

L'associazione non ha finalità di lucro, si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi ed ha per scopo il sostegno alla persona disabile, alla prevenzione e al trattamento delle difficoltà di apprendimento; all'integrazione dei bambini con esigenze educative speciali e alla genitorialità, al fine di promuovere e favorire il pieno inserimento scolastico e sociale.

L'associazione si propone di rispondere alle esigenze di quanti necessitano di sostegno, attivandosi affinché gli stessi possano godere del diritto allo studio, al tempo libero, nonché al lavoro.

Per il raggiungimento delle finalità sopra dette l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- A) promuovere la nascita di centri formazione e orientamento;
- B) gestire centri di riabilitazione/abilitazione per la diagnosi e la cura per le persone in età evolutiva e le loro famiglie, contribuendo a creare le condizioni che favoriscano il pieno ed integrale inserimento nell'ambito scolastico e sociale;
- C) sollecitare gli Enti Pubblici e Privati interessati alle scelte socio politiche-assistenziali anche attraverso l'indicazione di soluzioni e progetti di risposta ai bisogni delle persone;
- D) contribuire alla sensibilizzazione dei singoli, delle comunità e dell'opinione pubblica sui problemi delle persone portatrici di disabilità favorendo la nascita di una cultura dell'accoglienza, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione;
- E) dare ampio spazio, nei centri e nelle comunità di accoglienza, al volontariato, attraverso l'opera di persone che, rette da serie motivazioni, donino capacità, tempo e mezzi a chi ne ha bisogno;
- F) collaborare con le Amministrazioni pubbliche locali e regionali anche attraverso la stipula di convenzioni o altri accordi previsti dalla normativa vigente;

G) collaborare con le realtà civili e associative presenti sul territorio regionale, che persegono, nelle forme e nei modi loro propri, il fine di sostenere le persone in difficoltà;

H) promuovere e attuare forme di aiuto sperimentali atte al conseguimento delle autonomie e accrescimento delle potenzialità intrinseche alla persona, attraverso la progettualità e la condivisione estesa ai professionisti e alla famiglia;

I) organizzare e gestire iniziative educative e servizi per l'infanzia.

L'associazione opera e lavora nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

Art. 3 – Collaborazione con altri

Per il perseguitamento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che potranno rivestire anche la natura di attività economiche commerciali.

Art. 4 – Associati

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio di amministrazione e alla partecipazione alla vita associativa.

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio di amministrazione, precisando:

- di aver preso lettura del presente statuto;
- di condividerne gli scopi;
- che intende partecipare alla vita associativa;
- che si impegna al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione.

Il Presidente, formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio di amministrazione che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. La domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi dell'associazione.

Art. 5 – Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo cessa per:

- recesso;
- esclusione;
- morte dell'associato.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente dell'associazione.

L'istanza di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno nel corso del quale è stata presentata se inoltrata entro il 30 settembre. In caso contrario gli effetti decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo.

Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile dopo il 30 settembre, prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.

Il Consiglio di amministrazione può escludere l'associato che:

- non sia in regola col pagamento delle quote associative da almeno un anno;
- non abbia partecipato per almeno 3 (tre) anni consecutivi alle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per il rinnovo delle cariche sociali;
- abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- non rispetti le regole statutarie e o le delibere degli organi sociali;
- fomenti dissidi fra associati o provochi con il suo comportamento gravi danni all'associazione;
- assuma comportamenti non corretti in sede di svolgimento del lavoro affidatogli.

Il socio escluso, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può proporre ricorso al collegio arbitrale che deciderà in via definitiva.

Art. 6 – Ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democrazia ed egualanza dei diritti di tutti gli associati, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

L'associazione, per il perseguitamento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolari necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità aziendali.

Art. 7 – Organi sociali

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o presso altro luogo del Comune ove ha sede l'associazione.

L'Assemblea sarà convocata almeno due volte all'anno, entro i termini indicati nell'articolo 12 per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio annuale. Potrà essere inoltre convocata tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

La convocazione è fatta mediante avviso da affiggere nella sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima, a mezzo posta ordinaria inviata al domicilio degli associati, o tramite posta elettronica e fax.

L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio annuale;
- sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione;
- su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dallo statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e della maggioranza degli amministratori.

In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima e può avvenire lo stesso giorno almeno un'ora di distanza dalla prima.

Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentare più di due associati.

Gli associati che rivestono la carica di Presidente o Consigliere non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto. L'assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente nominato.

L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per le delibere che riguardano la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto si applicano le disposizioni dell'articolo 15 del presente statuto. Per quelle che riguardano lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'articolo 16.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) amministratori eletti dall'assemblea tra gli associati in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio si riunisce almeno sei (6) volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione fatta dal Presidente o richiesta da almeno tre (3) dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio può delegare stabilmente a singoli Consiglieri la gestione ordinaria di talune iniziative o di talune attività. I Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio di Amministrazione del proprio operato durante il Consiglio di Amministrazione successivo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta.

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 10 – Collegio dei Revisori dei conti

L'assemblea ordinaria degli associati nomina tre Revisori dei conti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, con indicazione del Presidente.

I Revisori restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Essi sono preordinati ai seguenti controlli e verifiche:

- a) controllo e verifica degli atti di gestione più significativi, affinché rispettino i fini istituzionali e il corretto impiego delle risorse;
- b) controllo e verifica delle operazioni di straordinaria amministrazione, affinché le stesse, pur esulando dalle attività che l'ente pone ordinariamente in essere per il conseguimento del fine dell'associazione, siano concepite come operazioni prodromiche al conseguimento dei fini istituzionali;
- c) controllo contabile, inteso come verifica periodica del patrimonio dell'ente;
- d) verifica degli adempimenti fiscali, volta al rispetto delle scadenze fiscali (dichiarazioni e versamenti), oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti che giustificano il beneficio di agevolazioni fiscali e alla verifica delle operazioni trattate in modo particolare dalla normativa tributaria (sponsorizzazioni, pubblicità, erogazioni liberali, contributi, convenzioni con enti pubblici) con il conseguente corretto inquadramento dei contributi e delle liberalità;
- e) verifica e controllo del rispetto delle regole e dei precetti stabiliti dalle disposizioni di legge in relazione alla tipologia dell'associazione;
- f) verifica del rispetto dei principi etici e sociali che caratterizzano l'associazione e quindi verifica della natura, qualità e quantità dei servizi erogati e verifica della potenzialità e dei progetti a breve-medio termine;
- g) controllo sulla capacità informativa del rendiconto predisposto dagli amministratori;
- h) controllo sul rispetto delle regole statutarie e quindi verifica delle prestazioni degli associati, loro conformità alle finalità istituzionali e idoneità delle stesse al conseguimento dello scopo istituzionale;
- i) controllo delle attività di raccolta fondi;
- l) verifica dell'adeguatezza dell'impianto contabile, dell'organizzazione per la rilevazione dei fatti economici e gestionali, della struttura gestionale, amministrativa e contabile.

Art. 11 – Obbligazioni sociali

Per le obbligazioni regolarmente assunte a norma dell'articolo 6, comma 2 della Legge n. 383 del 2000, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima.

Solo in via sussidiaria i creditori possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 12 – Bilanci

Il Consiglio di Amministrazione predispone la bozza del bilancio preventivo e del bilancio annuale (conto consuntivo) da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione.

Almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea i predetti documenti devono essere consegnati al Collegio dei Revisori dei conti per gli adempimenti di competenza.

L'Assemblea approva il bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno ed il bilancio annuale entro il mese di aprile di ciascun anno.

Il bilancio preventivo di compone di due parti, la prima afferente le entrate e la seconda le uscite.

Esso deve essere compilato secondo l'ottica di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi; pertanto conterrà soltanto ciò che si è sicuri di realizzare nell'esercizio evitando di inserire poste relative a programmi non ancora abbozzati e/o a ipotesi di attività del tutto incerte.

Il bilancio annuale dell'associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, della nota integrativa, del rendiconto di gestione del fondo di dotazione e delle altre poste di patrimonio netto e della relazione morale o di missione. Al bilancio dovranno essere date le pubblicità di legge tempo per tempo vigenti.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 13 – Risorse economiche

Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività sono tratte da:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in materia ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale.

Tutta la documentazione relativa alle risorse economiche e ad ogni posta contabile sarà conservata per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni.

Art. 14 – Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddiritorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Novara Sezione distaccata di Borgomanero il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 15 – Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 Settembre 2000, ai fini di pubblica utilità.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla Legge 7 Dicembre 2000, n. 383, alla Legge Regionale del 7 febbraio 2006, n. 7 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

All'originale firmato:

Ermanno Corradi

Scibilia Maria Soccorda

Sara Andreini

Maria Grazia Massara

Sabrina Benato

Luana Paternoster

Anna Barbaglia

CRISTINA BERTONCELLI notaio